

Posizione n. 0078621-17

N. 34.474 di repertorio

N. 17.324 di raccolta

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Esente da bollo ai sensi del Dlgs 460/97)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventitre del mese di giugno
(23 giugno 2017).

In Milano, nella casa in Via Cusani n. 10, alle ore 17,20.

Avanti a me, GIUSEPPE GALLIZIA, Notaio in Sant'Angelo Lodigiano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso il signor:

- **MEZZETTI GIANNANTONIO**, nato a Passignano sul Trasimeno (Perugia) il 24 giugno 1933, residente a Milano, Via Lovanio n. 5, cittadino italiano

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della

"FONDAZIONE MUSEO EMPATIA MILANO" onlus in forma abbreviata MEM"

con sede in Milano, Via Lovanio n. 5, codice fiscale 97773560152, iscritta al nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Lombardia giusto Decreto del Presidente della Giunta Regionale lombarda in data 7 giugno 2017 n. 698.

Il comparente quindi, nell'indicata qualità, dichiara e dà atto che é riunita in questo giorno, ora e luogo, il Consiglio di Amministrazione della predetta Fondazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Modifica denominazione e conseguente variazione del testo di statuto

A termini di statuto assume la presidenza della riunione il comparente nell'indicata qualità e, previo accertamento di identità e legittimazione degli intervenuti, attesta che oltre ad esso comparente sono presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e precisamente i signori Mezzetti Petra Silvia, Motto Davide Mario, Viscardi Augusto, Alberti Anna;

pertanto dichiara la presente riunione validamente costituita anche in mancanza di formale convocazione e chiama me Notaio a redigere il relativo verbale.

Aderendo a tale richiesta, io Notaio do atto che la riunione si svolge come segue:

Il presidente, passando alla trattazione dell'unico argomento posto all'ordine del giorno espone ai presenti la necessità di modificare la denominazione sociale da "FONDAZIONE MUSEO EMPATIA MILANO" in forma abbreviata "MEM" in "FONDAZIONE EMPATIA MILANO" in forma abbreviata "FEM"; al solo fine di evitare conflitti con enti terzi titolari di una denominazione uguale.

Il Consiglio, approvata la relazione del presidente e ritenuta la ragionevolezza ed inevitabilità della proposta di modifica, facendo seguito alla conforme propria deliberazione assunta nella riunione del giorno 8 giugno 2017, all'unanimità

DELIBERA

1) di modificare la denominazione della Fondazione in FONDAZIONE

REGISTRATO A

LODI

Il 18 luglio 2017

al n. 5875 serie 1T

Euro 200,00

EMPATIA MILANO in forma abbreviata FEM modificando di conseguenza l'articolo 1 del vigente statuto nel seguente modo:

"Art. 1- Costituzione

È costituita la Fondazione denominata

"FONDAZIONE EMPATIA MILANO" onlus in forma abbreviata FEM"

2) di delegare infine il Presidente dell'assemblea ad apportare al presente verbale le modifiche eventualmente richieste dai Pubblici Registri delegando a tal'uopo delega il notaio verbalizzante all'invio alla Regione Lombardia di tutta la documentazione inerente la sopra deliberata modifica

Si allega alla presente deliberazione sotto la lettera "A" il testo dello statuto contenente l'unica modifica assunta con la presente deliberazione.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la riunione é sciolta alle ore 17,45.

Di quest'atto e del relativo statuto io Notaio ho dato lettura al comparente, che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore 17,50.

Questo atto scritto a macchina e a mano da persone di mia fiducia e sotto la mia direttiva consta di un foglio per due facciate intere e quanto alla terza scritta sin qui.

F.to GIANNANTONIO MEZZETTI

F.to GIUSEPPE GALLIZIA

Allegato "A" al rep.

STATUTO

Allegato "A" a Brep 34474/1726

Art. 1 - Costituzione

È costituita la Fondazione denominata

"FONDAZIONE EMPATIA MILANO" onlus in forma abbreviata FEM"

Art. 2 Sede

La Fondazione ha sede in Milano, Via Lovanio n. 5.

La Fondazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Art. 3 - Scopo

La Fondazione, senza finalità di lucro e con esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, ha come scopo implementare e sostenere progetti e processi culturali nell'ambito dell'assistenza sociale, sociosanitaria e sanitaria dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e o famigliari infra meglio specificate.

L'attività istituzionale della Fondazione ha quindi ad oggetto la diffusione e lo sviluppo della empatia fra gli uomini, intesa come capacità di "mettersi nei panni degli altri" attraverso esperienze culturali innovative che siano occasione per "forzare il blocco", incoraggiando l'incontro e il dialogo con nuove realtà, promuovendo processi partecipativi, creando un circolo virtuoso di conoscenza, apertura, e quindi di inclusione.

È il percorso, semplice e immaginifico, che la Fondazione Empatia Milano proporrà ai suoi interlocutori privilegiati, per sviluppare l'empatia - la capacità di "mettersi nei panni degli altri" - attraverso arti esperienziali, ispirandosi ad un modello empatico partecipativo che vuole proporre al pubblico milanese in nuovi spazi culturali. Pertanto gli "interlocutori privilegiati" saranno le persone con fragilità sociali e disagio mentale, immigrati, ed ex carcerati ma anche portatori di nuove problematiche come il game addiction, il cyberbullismo o lo stalking. Sono questi gli "altri" di cui Empatia Milano vorrà che i cittadini milanesi provassero a vestire i panni, in un percorso empatico capace di abbattere barricate e pregiudizi. La Fondazione Empatia Milano vuole pertanto diventare uno spazio permanente di arte esperienziale con una propria sede in città da affiancare ad una versione itinerante capace di entrare nei luoghi di cultura, nelle scuole, negli spazi estemporanei come saloni, fiere, happening.

Pertanto essa assumerà iniziative volte:

- alla realizzazione e gestione di mostre e convegni sui campi di attività della Fondazione;
- alla propaganda, al sostentamento ed alla diffusione del progetto di "Un miglio nei mie panni" e "La Biblioteca vivente" (libri umani che raccontano per mezz'ora la propria storia a chi li sceglie dal catalogo), mediante la collaborazione con le persone fisiche e gli Enti associativi che hanno come finalità la propaganda e la diffusione di questo progetto.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 - Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente
- Il Collegio dei Revisori legali dei conti, se nominato
- Il Comitato tecnico-artistico,
- Il Comitato Etico.

Art. 5 Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto dai Consiglieri della Fondazione, in numero minimo di 3 (tre) e massimo di 9 (nove). Se il numero dei Consiglieri, durante il loro mandato, scende al di sotto del numero minimo sopra indicato il Consiglio di Amministrazione deve procedere al reintegro dei Consiglieri mancanti, mediante cooptazione, entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento.



Il Consiglio di Amministrazione è inizialmente nominato in sede costitutiva dal Fondatore, il quale è Presidente della stessa a vita o sino a dimissioni, o sopravvenuta incapacità.

Il Consiglio, dura in carica tre esercizi; i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto di norma dal proprio Presidente. Un Vice Presidente, nominato dal Consiglio, svolge pro tempore le funzioni del Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo. Il Presidente nomina all'interno del Consiglio di Amministrazione un Segretario cui compete la redazione dei verbali delle riunioni. Si riunisce almeno due volte l'anno, convocato dal Presidente, e ogni qualvolta venga richiesto dalla maggioranza dei propri componenti.

Art.6 Poteri del Consiglio di Amministrazione

È l'Organo Generale di Gestione della Fondazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ha tutti i poteri di indirizzo e le competenze necessarie allo scopo.

Il Consiglio di Amministrazione, fra l'altro,

* approva il rapporto annuale programmatico e di attività, nonché i bilanci consuntivi e di previsione;

* delibera le modifiche dello Statuto, approva i regolamenti interni e di organizzazione nonché altri eventuali regolamenti necessari per il corretto funzionamento della Fondazione;

* esamina lo stato dell'attività e la situazione economico-finanziaria ogni sei mesi.


* nomina i membri dei Comitati di cui infra.

Nell'esercizio della sua attività il Consiglio di Amministrazione si avvale dei seguenti due comitati: Un Comitato ETICO di cui si avvale il Consiglio di Amministrazione ed è composto da un numero variabile di membri scelti e nominati dal Fondatore, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione, tra le persone fisiche, enti e istituzioni italiane e estere di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione. Il Comitato Etico svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e a ogni altra questione per la quale gli Organi della Fondazione ne richiedano espressamente il parere. I membri del Comitato Etico durano in carica tre anni e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità, decadenza o revoca. Il Comitato Etico si riunisce al massimo due volte l'anno su convocazione del Fondatore ovvero da persona dal medesimo designato, ad esso inoltre, è demandato l'incarico di individuare funzioni specifiche e compiti nonché diverse formule di funzionamento del Comitato Etico. Il Comitato Etico è chiamato ad esprimere un parere obbligatorio di accettabilità dei progetti della quale è responsabile il Fondatore in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Un Comitato PROMOTORE - TECNICO/ARTISTICO, composto da un numero variabile di membri scelti dal Consiglio di Amministrazione il quale ne determina le sue funzioni. I membri del Comitato Promotore-Tecnico/Artistico durano in carica tre anni e sono confermabili, possono essere sostituiti in caso di dimissioni e permanente impedimento per il rimanente periodo del triennio in corso. Il Comitato Promotore- Tecnico/Artistico agisce nell'interesse degli scopi statutari della Fondazione su indicazione degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione che li nomina, tenendo conto del ruolo e delle competenze possedute in relazione agli ambiti di interesse di ciascuno dei componenti, che riguardano gli scopi della Fondazione. Il Comitato Promotore-Tecnico/Artistico si riunisce almeno 4 volte l'anno e può essere consultato ogni qualvolta il Fondatore, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, lo ritenga opportuno. Il Comitato Promotore-Tecnico/Artistico elegge per il triennio in corso un proprio Presidente e un Segretario con il compito di gestione. Il Presidente provvederà pertanto alla convocazione del Comitato, alla stipulazione dell'ordine del giorno e insieme al Segretario alla tenuta di tutta la documentazione concernente i verbali delle varie riunioni. Il Comitato Promotore-Tecnico/Artistico può essere consultato ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno.

Il Comitato Promotore- Tecnico/Artistico, di concerto con il Fondatore in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione:

Formula annualmente proposte e provvede all'elaborazione e all'attuazione dei programmi delle



attività tecniche, scientifiche, artistiche, culturali e sociali della Fondazione;

Esprime i pareri sui programmi di attività da esso sottoposti al Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 - Validità delle adunanze

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri che lo compongono. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti e a voto palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In caso di modifiche aventi per oggetto il presente statuto è richiesta la presenza di 2/3 dei componenti e la delibera avviene con maggioranza dei presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora ve ne sia necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

(i) che sia consentito a chi presiede la riunione di identificare i partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

(ii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Art. 8 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con lettera raccomandata o altro strumento di comunicazione che assicuri la prova della avvenuta ricezione, inviato agli interessati almeno sette giorni prima dell'adunanza o con messaggio di posta elettronica almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza, all'indirizzo dichiarato dai componenti e trascritto sui libri sociali, contenente gli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di improrogabile urgenza detto avviso potrà essere inviato due giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, anche se non convocato con le modalità sopra indicate, con la presenza della totalità dei Consiglieri e dei componenti il Collegio dei Revisori se nominato. Il Consiglio si raduna di norma presso la Sede o altrove, se è necessario, ma comunque nell'Unione Europea.

Il Consiglio si riunisce di norma in seduta ordinaria tutte le volte che si rende necessario per la gestione della Fondazione e comunque in occasione dell'approvazione del Bilancio preventivo e consuntivo e della verifica delle linee guida e delle strategie della Fondazione. È inoltre convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno per l'interesse della Fondazione, oppure su richiesta scritta di un terzo dei Consiglieri in carica o di un Revisore dei Conti o del Collegio dei Revisori.

Alle riunioni devono essere invitati a partecipare anche i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti se nominato, e possono essere invitati i Presidenti delegati del Comitato Scientifico e delle Commissioni di Studio e di Lavoro.

Possono essere invitati, con funzione consultiva, anche rappresentanti indicati dalle Organizzazioni sostenute da parte della Fondazione.

Art. 9 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è di diritto il Fondatore, in sua mancanza è nominato dal Consiglio stesso tra i propri componenti.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, tutti i poteri di firma libera per l'ordinaria amministrazione della Fondazione. Inoltre il Presidente ha i seguenti poteri:

a) convoca il Consiglio di Amministrazione che presiede proponendo le materie da trattare nelle adunanze;

b) firma gli atti e quanto altro occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;

c) coordina le attività degli organi della Fondazione e sorveglia il buon andamento amministrativo della stessa;

d) cura l'osservanza dello Statuto e monitora le attività dei Comitati per il rispetto delle motivazioni dell'atto costitutivo e dello statuto e ne propone la modifica qualora si rendesse necessario;

e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e provvede ai

L. 112





rapporti con i Comitati e con le Autorità Tutorie ;

f) adotta, in caso di motivata urgenza, ogni provvedimento di ordinaria e di straordinaria amministrazione opportuno sottoponendolo nel più breve tempo a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente può delegare i propri compiti al Vice Presidente. Il Vice Presidente surroga il Presidente stesso in caso di assenza o impedimento. La firma libera del Vicepresidente attesta automaticamente l'assenza o l'impedimento del Presidente. Nell'esercizio delle Sue funzioni il Presidente può essere coadiuvato, se ritenuto opportuno, dal Direttore nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 - *Compensi per i componenti degli organi amministrativi e di controllo*

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati non spetta alcun compenso per l'attività svolta, salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'Ufficio ricoperto. Con specifica delibera consiliare possono essere attribuite remunerazioni a componenti ai quali vengono affidati incarichi particolari, e comunque entro i limiti di cui all'art. 10 - 6° comma - del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Ai componenti degli organi di controllo può essere corrisposta una indennità fissata dal Consiglio di Amministrazione che ne determina anche l'entità in importi individuali annui non superiori al compenso massimo previsto dalla legge per il Presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

Art. 11 - *L'Organo di revisione dei Conti*

È costituito da uno o tre componenti effettivi. Almeno uno dei componenti deve essere iscritto nel registro dei Revisori Legali di cui alla legge 39/2010.

Se l'Organo è pluripersonale forma un Collegio il quale:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente che esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio di Amministrazione o anche di uno dei suoi membri - riferisce annualmente con relazione scritta al Consiglio stesso, alle cui adunanze ha diritto ad intervenire senza voto.

Per quanto occorrer possa si da' atto che la disciplina relativa all'organo di revisione dei conti e' quella dettata dalla Legge 39/2010 a cui si fa esplicito richiamo.

PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 12 *Patrimonio*

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dagli apporti iniziali e dagli ulteriori apporti che siano espressamente dedicati allo stesso.
- da un fondo di gestione che si alimenta con gli avanzi di bilancio ad esso destinati dal Consiglio di Amministrazione o dalle altre entrate espressamente dedicate al fondo di gestione;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

La Fondazione si inibisce in ogni caso la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale a favore dei propri componenti.

Utili ed avanzi di gestione verranno necessariamente impiegati per la realizzazione di attività istituzionali.

Art. 13 - *Entrate ed esercizio finanziario*

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dei Fondatori e dei membri benemeriti e dei terzi.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È vietata la distribuzione, ai componenti degli organi ed ai dipendenti della Fondazione, in qualsiasi forma, anche indiretta nel rispetto del comma 6 dell'art. 10 del d.l.gs 4 dicembre 1997, n. 460, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Conto consuntivo dell'esercizio precedente e il preventivo per quello successivo devono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile di ogni anno, in conformità all'art. 25 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 - Estinzione della Fondazione

La Fondazione può estinguersi o trasformarsi ai sensi degli artt. 27 e 28 C.C. nel caso in cui gli scopi per i quali era stata costituita siano divenuti impossibili a raggiungersi o di scarsa utilità o il patrimonio è divenuto insufficiente. In tali casi il Consiglio di Amministrazione delibera sulla estinzione o la trasformazione della Fondazione. L'estinzione o la trasformazione della Fondazione deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti.

Il Consiglio, inoltre, delibera la nomina di uno o più liquidatori. In caso di estinzione, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto ad altra Fondazione aventi analoghe finalità o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23/12/1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve in modo diverso da quello imposto o consentito dalla legge.

Art. 15 - Norma di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni e le leggi vigenti.

Paolo Celli

L. 11/7/12 *notis*



Certifico io notaio che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto cartaceo e relativi allegati nei miei atti, muniti delle prescritte firme, ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.
Dal mio studio, data dell'apposizione della firma digitale